COMUNE DI CORDOVADO

Provincia di Pordenone

COPIA

ANNO 2024 **N. 3** del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

L'anno **2024**, il giorno **26** del mese di **Febbraio** alle ore **18:42** nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato a mezzo e-mail ai singoli Consiglieri il giorno **19/02/2024** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
d.ssa Brunettin Lucia	Sindaco	Presente
Toneguzzo Francesco	Assessore	Presente
Venaruzzo Erik	Consigliere	Presente
Petraz Matteo	Assessore	Presente
Pistininzi Assunta	Consigliere	Assente
Infanti Claudia	Consigliere	Presente
Versolato Matteo	Consigliere	Presente
Mastroianni Simone	Consigliere	Presente
Del Re Daniele	Consigliere	Assente
Barei Gianfranco	Consigliere	Assente
Innocente Giovanni	Consigliere	Presente
Capponi Marta	Consigliere	Presente
Marcolin Serena	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 10

Partecipano alla seduta gli assessori esterni Deanna Manganella e ing. Paolo Marzin Assiste il Segretario Comunale Riotto d.ssa Lucia.

La Sig.ra Brunettin d.ssa Lucia nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 09 gennaio 2024

Il Responsabile F.TO RICCARDO FALCON

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cordovado, lì 09 gennaio 2024

Il Responsabile F.TO RICCARDO FALCON

OGGETTO: Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Premesso che con L.R. n. 17/2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Dato atto che l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma di cui alla L.R. n. 17/2022 ha come presupposto il possesso di immobili siti nei Comuni del territorio regionale;

Considerato che ai fini dell'applicazione dell'imposta l'art. 3 della L.R. n. 17/2022 definisce:

- a) FABBRICATO: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessarisulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) FABBRICATO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' ECONOMICA: il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del

- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
- c) AREA FABBRICABILE: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- d) TERRENO AGRICOLO: il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi usi destinato, compreso quello non coltivato;

Richiamato l'art. 4 della legge istitutiva dell'ILIA, che definisce l'abitazione principale, le sue pertinenze ei fabbricati assimilati alla stessa nei seguenti termini:

- a) ABITAZIONE PRINCIPALE l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- b) PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:
 - 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principalee relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 5) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e,fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto inoltre l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 che prevede la seguente disciplina delle aliquote e delle detrazioni:

1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la

quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

- 2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al punto precedente, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 percento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento odiminuirla fino all'azzeramento.
- 8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'art. 9 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso atto di quanto disposto dagli artt. 8 "Riduzione della base imponibile", 10 "Riduzione dell'imposta", 11 "Esenzioni dall'imposta" e 12 "Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli" della suddetta LeggeRegionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Immobiliare Autonoma (ILIA);

Dato atto che in attuazione del principio di cui all' articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall'anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 mediante compensazione a valeresulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente;

Viste le proprie deliberazioni n. 4 del 06.03.2023 e n. 38 del 29.11.2023 con le quali sono state determinate le aliquote e detrazioni ILIA per l'anno 2023, nelle misure riportate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Ordinaria – da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non	1,00
comprese in quelle elencate	per cento
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per	0,60
tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e	per cento
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle	
categorie indicate.	
Immobili locate a soggetti che li utilizzano come abitazione principale	0,60
	per cento
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o	1,00
assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	per cento
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o	1,00
assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo	per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10
	per cento
Terreni agricoli	0,85
Aree fabbricabili	per cento 1,00
Af ee fabblicabili	per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli di categoria	0,96
catastale D che presentano i requisiti per l'applicazione dell'aliquota	per cento
agevolata	per cento
Fabbricati del gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10	0,91
	per cento

Atteso che l'art. 14 della L.R. 17/2022 rimanda a quanto previsto ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019 ovvero che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, per l'anno 2024 si applicano le aliquote ILIA e i regolamenti vigenti nell'anno 2023;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che il termine statale attualmente vigente per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è il 15 marzo 2024;

Ritenuto dunque di approvare le aliquote e detrazioni per l'anno 2024 dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma secondo quanto sopra esposto, confermando quelle già adottate nell'anno 2023 al fine di garantire il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2024;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bisdel D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- **1.** Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **2.** di confermare, per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), già approvate per l'anno 2023 che di seguito si riepilogano:

Ordinaria – da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate per c	ento
comprese in quelle elencate per c	
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per 0,6	00
tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e per c	ento
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle	
categorie indicate.	
Immobili locate a soggetti che li utilizzano come abitazione principale 0,6	50
per c	ento
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o 1,0	00
assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 per c	ento
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o 1,0	00
assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo per c	ento
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1	
per c	
Terreni agricoli 0,8	
per c	
Aree fabbricabili 1,0	
Per C	
Fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli di categoria 0,9	
catastale D che presentano i requisiti per l'applicazione dell'aliquota	ento
agevolata Fabbricati del gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10 0,9)1
per c	

- **3.** di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/2022 è prevista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nel gruppo catastale A/1–A/8–A/9 di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **4.** di precisare che, come previsto dall'art. 4 della L.R. 17/2022 sono altresì considerate abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai

- fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione incapo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **5.** di precisare che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2022 la base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata secondo le modalità previste dal Regolamento comunale;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Regione e risieda anagraficamentenonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobileconcesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- **6.** di precisare che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER) non aventi le caratteristiche di "alloggi sociali" sono imponibili ai fini dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma sulla base dell'aliquota ordinaria prevista, con applicazione della detrazione secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 L.R. 17/2022;
- 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;
- **8.** di dare atto che, ai i sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998 art. 2 comma 3 l'imposta dovuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (il contribuente deve essere in possesso dell'attestazione di rispondenza del contratto alle disposizioni contenute nell'ex

- D.M.16.01.2017 rilasciata da una delle Organizzazioni che hanno siglato l'accordo territoriale per la Provincia di Pordenone);
- **9.** di dare atto che gli artt. 11 e 12 della L.R. 17/2022 prevedono i casi di esenzione dall'imposta;
- **10.** di rinviare per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione alla L.R. 17/2022;
- **11.** di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dagli artt.49 e 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; Con la seguente votazione resa per alzata di mano: presenti n. 10 consiglieri di cui n. 10 votanti e favorevoli

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

indi, con separata votazione,

presenti n. 10 consiglieri di cui n. 10 votanti e favorevoli

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Brunettin d.ssa Lucia

Il Segretario Comunale F.to Riotto d.ssa Lucia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/03/2024 al 15/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Lì 01/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione F.to d.ssa CRISTINA CAPRA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì, 01/03/2024

Il Responsabile dell'esecutività F.to Riotto d.ssa Lucia

Copia conforme all'originale firmato digitalmente ad uso amministrativo.

Lì 01/03/2024

Il Funzionario Incaricato d.ssa CRISTINA CAPRA